

TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA

- UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE -

Il Giudice Tutelare, dr. Alessandro CENTO

Atteso lo stato di emergenza sanitaria in atto e l'urgenza di procedere alla vaccinazione dei soggetti più fragili;

Vista la necessità, nell'interesse generale, di non interrompere il piano vaccinale già predisposto;

Rilevato che anche i soggetti sottoposti a tutela o ad amministrazione di sostegno, ove capaci di intendere e di volere, possono esprimere autonomamente il consenso alla somministrazione vaccinale;

Rilevato che, viceversa, nel caso di soggetto sottoposto a tutela o ad amministrazione di sostegno che non sia in grado di esprimere il consenso a trattamenti sanitari, il tutore o l'Amministratore di Sostegno è tenuto a prestare in sua vece il consenso alla somministrazione del vaccino;

Rilevato che mentre il tutore può direttamente esprimere il consenso ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, l'amministratore di sostegno, ove non sia dotato di rappresentanza esclusiva, deve chiedere l'autorizzazione del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge citata;

Ritenuto che, attesa l'urgenza di provvedere alla somministrazione del vaccino contro il COVID 19, l'autorizzazione del Giudice Tutelare ad esprimere il consenso in luogo del soggetto incapace possa intervenire, in ratifica, anche dopo la somministrazione del vaccino;

Ritenuto che, a tal fine, sia necessario acquisire, prima della prestazione del consenso da parte dell'amministratore di sostegno: **a)** la dichiarazione da parte del medico del punto di vaccinazione che somministra il vaccino che la persona amministrata non appare in condizione di autodeterminarsi pienamente nell'espressione di un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19; **b)** la dichiarazione da parte dell'ads di essere favorevole alla somministrazione del vaccino, nell'interesse dell'incapace; **c)** la dichiarazione, sempre da parte dell'ads, che non consta che l'amministrato si sia mai opposto a cure terapeutiche o vaccinazioni; **d)** la dichiarazione da parte del medico del punto di vaccinazione che somministra il vaccino che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata e che nel caso di specie non vi sono controindicazioni specifiche alla somministrazione;

Ritenuto che pertanto il tutore o l'amministratore di sostegno, ricorrendone i presupposti, possa esprimere il consenso contestualmente alla somministrazione del vaccino, e che l'amministratore di sostegno possa essere autorizzato ex post dal giudice tutelare, che

ratificherà l'attività dell'ads dietro presentazione di apposita istanza, cui dovrà essere allegato il consenso prestato, oltre alle dichiarazioni indicate sub. a), b), c) e d);

PQM

Dispone comunicarsi agli amministratori di sostegno che non hanno rappresentanza esclusiva in ambito sanitario che, previa attestazione delle QUATTRO condizioni sopra indicate, potranno prestare il consenso alla vaccinazione dell'amministrato chiedendo **successivamente** la ratifica al Giudice Tutelare e procedere quindi subito alla vaccinazione.

A tale fine si allega modulo per l'istanza.

Richiede ad Alisa di fornire tale informazione agli amministratori di sostegno che accompagnino il vaccinando presso i Centri di Vaccinazione e di fornire agli amministratori di sostegno l'allegato modulo per l'istanza di ratifica, compilato il quale si potrà procedere alla vaccinazione.

Autorizza in via eccezionale la trasmissione di tali moduli (con copia del documento di identità dell'amministratore di sostegno) alla cancelleria del Tribunale - Ufficio Tutela anche a mezzo di posta elettronica certificata per la ratifica successiva alla vaccinazione.

Imperia, 20.2.2021

Il Giudice Tutelare

(dr. Alessandro CENTO)